

NEWSLETTER

anno 11° - newsletter 8/2024
Aggiornata al 31 agosto 2024

PRIMO PIANO

- **Banca d'Italia: consultazione sulle nuove disposizioni Antiriciclaggio:** In data 31 luglio 2024, la Banca d'Italia ha avviato una consultazione sulle modifiche alle proprie "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" del 26 marzo 2019, nonché al nuovo "Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio".
- **Antiriciclaggio e Cripto attività: la Banca d'Italia si conforma ai nuovi Orientamenti EBA per l'adeguata verifica:** Con Nota del 28 agosto 2024, la Banca d'Italia ha comunicato all'Autorità Bancaria Europea (EBA) la sua intenzione di conformarsi ai nuovi Orientamenti EBA/GL/2024/01.
 Questi Orientamenti apportano modifiche agli Orientamenti del 2021 relativi ai fattori di rischio antiriciclaggio e alla verifica della clientela per gli intermediari che operano nel settore delle cripto-attività.
- **Pubblicate le traduzioni ufficiali delle Linee Guida ESMA sui termini ESG nella denominazione dei Fondi:** L'ESMA ha pubblicato le traduzioni ufficiali delle Linee guida UE sulla denominazione dei fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità.
- **GURI: pubblicato il Provvedimento 23 luglio 2024 per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine, munizioni e submunizioni a grappolo:** Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Provvedimento del 23 luglio 2024, contenente le istruzioni della Banca d'Italia, COVIP, IVASS e del MEF per rafforzare i controlli sugli intermediari finanziari, al fine di contrastare il finanziamento delle imprese che producono o vendono mine antipersona e munizioni a grappolo.

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione europea 3
1.1. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento di esecuzione 2024/2147 3
2. Legislazione nazionale 4
2.1. GURI: pubblicato il Provvedimento 23 luglio 2024 per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine, munizioni e submunizioni a grappolo 4
2.2. GURI: pubblicato il Decreto di recepimento della direttiva SMD 4
2.3. GURI: definito il contributo di vigilanza IVASS per il 2024 4
2.4. Digital Markets Act: nuovo Regolamento AGCM sui poteri d'indagine 6
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 7
3.1. Modifiche ai requisiti di ammissione per gli Euronext Growth Advisor 7
4. Orientamenti, linee guida e Q&A 8
4.1. Banca d'Italia: consultazione sulle nuove disposizioni Antiriciclaggio 8
4.2. EBA: pubblica consultazione sui nuovi Standard per le Segnalazioni sulle commissioni dei bonifici 8
4.3. Parere ESMA sulle Imprese di criptovalute con sedi di esecuzione extra UE 9
4.4. Rapporto EBA-BCE sull'impatto della Strong Customer Authentication 10
4.5. EIOPA: Consultazione sul Nuovo Regime di Proporzionalità in Solvency II 11
4.6. Le Q&A della Commissione Europea sull'AI Act 11
4.7. Le FAQ della Commissione UE sulla Direttiva CSDR 12
4.8. EBA: indagine sul merito creditizio nell'ambito dello Shadow Banking 12
4.9. EFRAG: nuove Q&A sull'attuazione degli ESRS 12
4.10. CONSOB: le nuove FAQ in materia di cartolarizzazioni 13
4.11. EBA: progetto di modifica agli RTS CRR III sul rischio di mercato 13
4.12. Pubblicate le traduzioni ufficiali delle Linee Guida ESMA sui termini ESG nella denominazione dei Fondi 13
4.13. EBA: indicazioni sul rinvio dei requisiti CRR III per il Rischio di Mercato 14
4.14. Gli ITS dell'EBA per il benchmarking 2025 sul rischio di mercato e di credito 14
4.15. IAIS: obiettivi di resilienza Operativa per il settore assicurativo 15
4.16. Antiriciclaggio e Cripto attività: la Banca d'Italia si conforma ai nuovi Orientamenti EBA per l'adeguata verifica 15
4.17. Rischi per le Banche nelle Transazioni su Blockchain Permissionless 16
4.18. MiFIR: le raccomandazioni dell'ICMA sugli standard tecnici proposti dall'ESMA 16
4.19. Banca d'Italia: aggiornamento del Piano Strategico 2023-2025 17

1. Legislazione europea

1.1. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento di esecuzione 2024/2147

Assicurazione

In data 7 agosto 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2147, che fornisce le informazioni tecniche necessarie per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le imprese di assicurazione e riassicurazione, in conformità alla Direttiva Solvency II.
Il Regolamento in esame mira a garantire condizioni uniformi per tali calcoli, specificando le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e gli spread fondamentali necessari per l'aggiustamento di congruità e per l'aggiustamento per la volatilità.
Le informazioni tecniche dettagliate sono incluse negli allegati del regolamento, e devono essere utilizzare dalle imprese di assicurazione indipendentemente dalla data di segnalazione alle Autorità competenti.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

2. Legislazione nazionale

2.1. GURI: pubblicato il Provvedimento 23 luglio 2024 per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine, munizioni e submunizioni a grappolo

Tutti gli operatori

In data 7 agosto 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Provvedimento del 23 luglio 2024, contenente le istruzioni della Banca d'Italia, COVIP, IVASS e del MEF per rafforzare i controlli sugli intermediari finanziari, al fine di contrastare il finanziamento delle imprese che producono o vendono mine antipersona e munizioni a grappolo, come stabilito dalla Legge 220/2021.
Il Provvedimento si applica a una vasta gamma di intermediari finanziari (SIM, gestori, istituti di pagamento, banche, assicurazioni e fondi pensione, etc.) imponendo l'adozione di presidi procedurali basati sul rischio e proporzionalità. Tra le misure richieste:

- Consultazione di elenchi pubblici di società coinvolte nella produzione di mine e munizioni a grappolo;
- Procedure di valutazione del rischio per i destinatari del finanziamento;
- Flussi informativi adeguati a garantire la conoscenza e il rispetto del divieto di finanziamento.

Gli organismi di vigilanza, attraverso ispezioni, controlleranno il rispetto delle norme, valutando l'efficacia dei presidi adottati dagli intermediari.
Il Provvedimento è entrato in vigore in data 8 agosto 2024, e gli intermediari abilitati dovranno adeguarsi entro sei mesi.

Per consultare il documento, cliccare qui.

2.2. GURI: pubblicato il Decreto di recepimento della direttiva SMD

Banca, Intermediario 106 Tub

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legislativo n. 116 del 30 luglio 2024, che recepisce la direttiva (UE) 2021/2167, nota come Secondary Market Directive (SMD). La direttiva mira a sviluppare i mercati secondari per i crediti deteriorati (NPL) e a rafforzare le garanzie per i debiti. Tra le principali disposizioni, la SMD liberalizza la cessione di crediti NPL da parte delle istituzioni finanziarie a operatori professionali, introduce un regime di autorizzazione e vigilanza per i gestori di NPL, e stabilisce norme specifiche per la protezione dei debitori, comprese regole di condotta e obblighi informativi.
Il Decreto è entrato in vigore il 14 agosto 2024.

Per consultare il documento, cliccare qui.

2.3. GURI: definito il contributo di vigilanza IVASS per il 2024

Tutti gli operatori

In data 10 agosto 2024, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono stati pubblicati due decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che definiscono il contributo di vigilanza IVASS per il 2024. I decreti, datati 5 e 6 agosto 2024, stabiliscono la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) per l'anno 2024 da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché

degli intermediari di assicurazione e riassicurazione.
In riferimento al **contributo per le imprese di assicurazione e riassicurazione**, il contributo di vigilanza IVASS 2024 è determinato nella seguente misura:

- **Imprese con sede legale in Italia e sedi secondarie di imprese extracomunitarie:** 0,55 per mille dei premi incassati nel 2023;
- **Imprese europee operanti in Italia**: 0,14 per mille dei premi incassati in Italia nel 2023.

In riferimento invece al **contributo per gli intermediari di assicurazione e riassicurazione**, il contributo di vigilanza IVASS 2024 è determinato nella seguente misura.
Sezione A (agenti di assicurazione):

- Persone fisiche: euro 47;
- Persone giuridiche: euro 275.

Sezione B (broker):

- Persone fisiche: euro 47;
- Persone giuridiche: euro 275.

Sezione C (produttori diretti): euro 18.

Sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane)

- Banche con raccolta premi maggiore o uguale a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000;
- Banche con raccolta premi tra 1 e 99,9 milioni di euro: euro 9.700;
- Banche con raccolta premi minore o uguale a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: euro 4.600.

Sezione F (Intermediari a titolo accessorio)

- Persone fisiche: euro 47;
- Persone giuridiche: euro 275.

Intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari:

- Persone fisiche: euro 15;
- Persone giuridiche: euro 80.

Per consultare il Decreto del 5 agosto, cliccare qui.
Per consultare il Decreto del 6 agosto, cliccare qui.

2.4. Digital Markets Act: nuovo Regolamento AGCM sui poteri d'indagine

Tutti gli operatori

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2024, la delibera del 23 luglio 2024 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che ha approvato il nuovo Regolamento sulle forme di collaborazione e cooperazione, in attuazione dell'art. 18 della legge 214/2023 e del Regolamento (UE) e del Regolamento (UE) 2022/1925, meglio noto come Digital Markets Act (DMA).

Il DMA, che mira a regolamentare i comportamenti dei c.d. "gatekeepers" - grandi piattaforme digitali con un impatto significativo sul mercato interno - prevede una stretta collaborazione tra le autorità nazionali competenti e la Commissione Europea. In Italia, l'AGCM è l'autorità designata per l'attuazione di queste disposizioni.

Il Regolamento approvato disciplina, in particolare, i poteri d'indagine dell'AGCM nei confronti dei gatekeepers, che comprendono la possibilità di richiedere informazioni, convocare rappresentanti delle imprese per audizioni, disporre perizie, analisi economiche e ispezioni. Questi poteri possono essere esercitati qualora l'AGCM riscontri potenziali violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 del DMA, che includono, tra l'altro, il divieto per i gatekeepers di impedire agli operatori commerciali di offrire prodotti o servizi a condizioni diverse su piattaforme concorrenti e l'obbligo di garantire un trattamento equo e non discriminatorio nei confronti dei prodotti di terzi.

Una volta conclusa l'indagine, l'AGCM trasmette i risultati alla Commissione Europea, come previsto dal DMA. Tuttavia, l'Autorità mantiene le facoltà di avviare ulteriori istruttorie se emergono indizi di violazioni del diritto della concorrenza o di abuso di dipendenza economica durante l'indagine.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. Modifiche ai requisiti di ammissione per gli Euronext Growth Advisor

Tutti gli operatori

Con l'avviso n. 32723 del 1° agosto 2024, Borsa Italiana ha annunciato importanti modifiche al Regolamento del mercato Euronext Growth Milan, entrate in vigore in data 19 agosto 2024. Le modifiche riguardano principalmente l'aggiornamento dei requisiti di ammissione per gli Euronext Growth Advisor (EGA) e l'introduzione di un nuovo modello di domanda per obbligazioni e warrant.
Borsa Italiana ha rivisto i requisiti di ammissione per gli Euronext Growth Advisor con l'obiettivo di allinearli meglio alle prassi di mercati e di garantire maggiore omogeneità tra i soggetti iscritti nel Registro degli EGA. Tra le modifiche principali:

- **eliminazione di vecchi criteri:** sono stati rimossi i requisiti obsoleti che permettevano a soggetti non bancari, iscritti nel registro al 1° agosto 2014, di operare come Euronext Growth Advisor con limitazioni. È stato previsto un periodo di 12 mesi per consentire agli EGA interessati di adeguarsi;
- **esclusione delle società di revisione:** le società di revisione non possono più richiedere la qualifica di Euronext Growth Advisor, in quanto non vi sono né vi sono mai state società di revisione iscritte nel Registro;
- **rimozione delle disposizioni post-Brexit:** sono state eliminate le disposizioni transitorie che consentivano alle banche o imprese di investimento del Regno Unito di ottenere la qualifica di EGA in seguito alla Brexit.

Ancora, Borsa Italiana ha rimosso la disciplina relativa alle società di investimento ammesse alle negoziazioni prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in tema di FIA (31 agosto 2015), poiché non vi sono più emittenti quotati che rientrano in questa categoria. La definizione di società di investimento è stata sostituita da quella di Special Purpose Acquisition Company (SPAC), e le relative linee guida sono state eliminate o integrate nel Regolamento Emittenti.

Un nuovo modello di domanda è stato introdotto per l'ammissione sul mercato Euronext Growth Milan di strumenti come obbligazioni convertibili a warrant, specificamente per emittenti che hanno già altri strumenti finanziari quotati sullo stesso mercato.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. Banca d'Italia: consultazione sulle nuove disposizioni Antiriciclaggio

Tutti gli operatori

La Banca d'Italia ha avviato una consultazione sulle modifiche alle proprie "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" del 26 marzo 2019, nonché al nuovo "Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio".

Le principali modifiche alle Disposizioni mirano a introdurre l'obbligo per gli intermediari bancari e finanziari di inviare segnalazioni periodiche antiriciclaggio alla Banca d'Italia. Il nuovo Manuale fornirà indicazioni dettagliate riguardanti l'individuazione e compilazione di tali segnalazioni.

L'acquisizione di dati strutturati è essenziale per Banca d'Italia al fine di definire processi efficienti per l'analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I dati attuali, derivanti da segnalazioni di vigilanza prudenziale e segnalazioni aggregate SARA, non sono sufficienti per raggiungere questo obiettivo.
Per tale motivo, dal 2022, la Banca d'Italia ha avviato una raccolta strutturata di dati rilevanti tramite un questionario antiriciclaggio.

In conformità all'articolo 7, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 231/2007, la Banca d'Italia ha deciso di trasformare la raccolta di dati effettuata mediante il questionario in una segnalazione formale con gli schemi e i controlli tipici del sistema segnaletico della Banca d'Italia.
Le nuove disposizioni introducono quindi la "Parte Ottava", che stabilisce l'obbligo di segnalazione, le modalità, la periodicità e i termini per l'invio delle segnalazioni.

Il nuovo Manuale si articola in sette sezioni:

- Sezione I - Clientela: informazioni sulle caratteristiche e la composizione della clientela;
- Sezione II - Canali distributivi: modalità di identificazione della clientela acquisita;
- Sezione III - Presenza all'estero: attività istituzionale in altri paesi comunitari;
- Sezione IV - Mandati fiduciari: numero e valore dei mandati per amministrazione fiduciaria;
- Sezione V - Presidi AML/CFT: assetti organizzativi, procedure e controlli interni;
- Sezione VI - Informazioni di gruppo: modello organizzativo di delega delle SOS, clienti comuni e presenza in paesi terzi;
- Sezione VII - Riferimenti del personale per richieste riguardanti le segnalazioni antiriciclaggio.

Le riposte sulle proposte di modifica possono essere trasmesse entro 45 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione.

Per consultare i documenti, cliccare qui.

4.2. EBA: pubblica consultazione sui nuovi Standard per le Segnalazioni sulle commissioni dei bonifici

Banca, IMEL, IP

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato una pubblica consultazione circa la bozza di norme tecniche di attuazione (ITS) per standardizzare le segnalazioni dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) riguardo le commissioni per i bonifici e la quota di transazioni rifiutate, in conformità al Regolamento SEPA.

Questi modelli di segnalazione uniformi permetteranno alla Commissione Europea di monitorare gli effetti delle modifiche al Regolamento SEPA sulle commissioni pagate dai clienti dei PSP per i conti di pagamento e i bonifici, sia istantanei che non.
In conformità all'art. 15, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2060/2012 modificato dal Regolamento (UE) 2024/886 (IPR), i PSP dovranno riferire alle Autorità competenti riguardo:

- il livello delle spese per bonifici, bonifici istantanei e conti di pagamento;
- la percentuale dei rifiuti di operazioni di pagamento, nazionali e transfrontaliere, dovuti all'applicazione di misure restrittive finanziarie.

L'art. 15, paragrafo 5, del Regolamento SEPA incarica l'EBA di elaborare norme tecniche per specificare i modelli di segnalazione uniformi, le istruzioni e la metodologia per l'utilizzo di tali modelli. La bozza di ITS propone che i PSP comunichino dettagliatamente le commissioni per i bonifici, suddivise per tipo (nazionale o transfrontaliero), utente, canale di avvio e soggetto passivo della commissione.
Inoltre, i PSP dovranno segnalare le spese per i conti di pagamento e la quota di bonifici istantanei rifiutati a causa di misure restrittive europee.

La consultazione mira a raccogliere feedback sulle proposte di standardizzazione dei requisiti di segnalazione e valutare se la bozza di ITS bilanci adeguatamente la necessità di dati dettagliati con l'esigenza di evitare eccessivi oneri di segnalazione per il settore.

L'EBA ha accompagnato la bozza di ITS con una dichiarazione per i PSP, sottolineando l'obbligo di registrare e conservare informazioni su commissioni e transazioni rifiutate per ottemperare a futuri obblighi di segnalazione.

La consultazione sarà aperta fino al 31 ottobre 2024.

Per consultare i documenti, cliccare qui.

4.3. Parere ESMA sulle Imprese di criptovalute con sedi di esecuzione extra UE

CASP

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha emesso un parere per affrontare i rischi legati alle imprese globali di criptovalute che cercano di ottenere l'autorizzazione secondo il Regolamento sui mercati degli asset crittografici (MiCAR). In particolare, l'ESMA ha evidenziato i pericoli connessi a quelle aziende che richiedono l'autorizzazione per una parte delle loro attività nell'Unione europea, mantenendo però una

parte significativa delle loro operazioni, come le sedi di esecuzione infragruppo, al di fuori del controllo normativo dell'UE.
Secondo l'ESMA, queste strutture aziendali complesse possono ridurre la protezione dei consumatori a creare una disparità rispetto alle sedi di esecuzione regolamentate nell'Unione Europea. Un esempio concreto è rappresentato dai broker autorizzati dall'Unione Europea che, pur operando all'interno dell'Unione, instradano gli ordini verso sedi di esecuzione collocate fuori dai confini europei.
Per mitigare questi rischi, l'ESMA ha invitato le autorità nazionali competenti (ANC) a esercitare la massima vigilanza durante il processo di autorizzazione, assicurandosi che le imprese di criptovalute non eludano gli obblighi imposti dal Regolamento MiCAR. L'obiettivo è proteggere i consumatori e garantire un mercato delle criptovalute trasparente e regolato.
Il parere dell'ESMA prevede che ogni caso venga valutato singolarmente, con particolare attenzione a diversi requisiti chiave, tra cui:

- esecuzione alle condizioni migliori (best execution);
- gestione dei conflitti di interesse;
- obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nell'interesse dei clienti;
- obblighi riguardanti la custodia e l'amministrazione di cripto-asset per conto dei clienti.

Per consultare il parere, cliccare qui.

4.4. Rapporto EBA-BCE sull'impatto della Strong Customer Authentication

Banca, IMEL, IP

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) e la Banca Centrale Europea (BCE) hanno pubblicato un rapporto congiunto che analizza i dati relativi alle frodi nei pagamenti nell'area economica europea (SEE). Il rapporto evidenzia l'efficacia della Strong Customer Authentication (SCA) nel ridurre i livelli di frode, confermando il suo impatto positivo sulla sicurezza delle transazioni.
La Stronger Customer Authentication, meglio conosciuta come autenticazione a due fattori, è una procedura che richiede l'uso di due o più elementi di autenticazione per convalidare l'identità dell'utente. Questi elementi possono includere qualcosa che l'utente conosce (come una password o un PIN), qualcosa che possiede (come uno smartphone) e qualcosa che lo caratterizza (come un'impronta digitale o il riconoscimento facciale).
L'indipendenza tra questi elementi è fondamentale per garantire che, anche in caso di violazione di uno di essi, l'affidabilità degli altri non venga compromessa.
Il rapporto EBA-BCE esamina in dettaglio il numero totale di transazioni di pagamento e il sottoinsieme delle transazioni fraudolente, analizzando i dati sia in termini di valore che in volume. Vengono presentati dati specifici per vari strumenti di pagamento, tra cui bonifici, addebiti diretti, pagamenti con carta, prelievi di contante e transazioni con moneta elettronica.
Uno dei risultati chiave del rapporto è che le transazioni autenticate tramite SCA mostrano tassi di frode significativamente inferiori rispetto a quelle non SCA, soprattutto nei pagamenti con carta. In particolare, le frodi nei pagamenti con carta sono risultate dieci volte più elevate quando la controparte si trovava al di fuori dello Spazio Economico Europeo, dove l'applicazione dell'SCA non è obbligatoria.
Lo studio conferma l'efficacia dei requisiti SCA introdotti dalla Direttiva 2015/2366 (PSD2) e delle norme tecniche correlate, sviluppate dall'EBA in collaborazione con la BCE. Inoltre, il rapporto sottolinea come le perdite derivanti da frodi siano distribuite in modo diverso tra i vari soggetti responsabili, a seconda dello strumento di pagamento utilizzato.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.5. EIOPA: Consultazione sul Nuovo Regime di Proporzionalità in Solvency II

Assicurazione

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha avviato una consultazione su un parere relativo all'attuazione del nuovo quadro di proporzionalità previsto dalla Direttiva Solvency II, recentemente emendato dal Parlamento europeo.
Il nuovo quadro di proporzionalità introduce criteri chiari per identificare gli assicuratori piccoli e non complessi, consentendo loro di beneficiare di misure di proporzionalità in base alla natura, entità e complessità dei loro rischi. Inoltre, permette alle Autorità di Vigilanza di estendere tali misure anche ad altri assicuratori più grandi, il cui profilo di rischio giustifica tale connessione.
La consultazione si concentra su due aspetti principali:

- la metodologia per classificare le imprese di assicurazione come piccole e non complesse;
- le condizioni per estendere le misure di proporzionalità a imprese non classificare come piccole e non complesse.

L'EIOPA ha proposto un approccio ibrido che combina elementi quantitativi e qualitativi per valutare l'applicazione delle misure di proporzionalità, offrendo flessibilità alle Autorità di Vigilanza.
La consultazione rimarrà aperta fino al 25 ottobre 2024.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.6. Le Q&A della Commissione Europea sull'AI Act

Tutti gli operatori

In data 1° agosto 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2024/1689, noto come "AI Act", che introduce norme armonizzate sull'intelligenza artificiale (IA) nell'Unione Europea. Per accompagnarne l'entrata in vigore, la Commissione europea ha pubblicato una serie di chiarimenti sotto forma di Q&A, affrontando vari temi come l'applicabilità delle norme, le categorie di rischio, gli obblighi per i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio e la regolamentazione dei modelli di IA a uso generale.
L'AI Act, primo regolamento globale sull'intelligenza artificiale, mira a garantire l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi di IA, tutelando i diritti fondamentali delle persone. I sistemi di IA sono classificati in base al rischio:

- Rischio minimo: la maggior parte dei sistemi di IA, non soggetti a obblighi specifici;
- Rischio specifico per la trasparenza: richiedono una chiara comunicazione all'utente sull'uso di IA;
- Rischio elevato: devono rispettare requisiti rigorosi;
- Rischio inaccettabile: considerati una minaccia per i diritti fondamentali e vietati.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.7. Le FAQ della Commissione UE sulla Direttiva CSDR

Tutti gli operatori

La Commissione Europea ha pubblicato le proprie FAQ al fine di chiarire l'interpretazione del nuovo regime di rendicontazione di sostenibilità introdotto dalla Direttiva 2022/2464 (CSDR). Le FAQ affrontano anche questioni legate al Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa della sostenibilità nel settore finanziario (SFDR) e al Regolamento delegato (UE) 2023/2772 sui principi europei di rendicontazione della sostenibilità (ESRS).
Le FAQ coprono vari aspetti, tra cui:

- Requisiti di sostenibilità per le imprese soggette alla rendicontazione;
- Requisiti per revisori legali e prestatori indipendenti di servizi di attestazione;
- Informazioni di sostenibilità da rendicontazione, comprese esenzioni e aspetti legati alla catena del valore;
- Rendicontazione per imprese di paesi terzi;
- Assurance del bilancio di sostenibilità;
- Risorse intangibili chiave.

La Commissione europea si riserva di aggiornare le presenti FAQ al fine di garantire la conformità normativa, la comparabilità e l'utilizzabilità delle informazioni sulla sostenibilità. Tuttavia, la Commissione ricorda che solo la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha l'autorità di interpretare ufficialmente il diritto dell'Unione Europea.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.8. EBA: indagine sul merito creditizio nell'ambito dello Shadow Banking

Banca, SGR, SICAV, SIM, SICAF

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato i risultati di un'indagine sul c.d. shadow banking, concentrandosi sulle pratiche di valutazione del merito creditizio dei finanziatori non bancari (NBL) in un campione di 125 NBL nell'UE tra il 2020 e il 2023.
L'indagine, successiva alla relazione sulle tendenze dei consumatori dell'aprile 2023, intendeva valutare l'impatto degli NBL sul sovraindebitamento e sulle esposizioni scadute.
L'EBA ha evidenziato che, sebbene alcuni NBL forniscono accesso al credito a segmenti della popolazione esclusi dalle banche tradizionali, molti applicano pratiche inadeguate nella raccolta e verifica delle informazioni per la valutazione del merito creditizio. La mancanza di una definizione e di un quadro di autorizzazione armonizzati a livello UE ha portato a una vigilanza disomogenea tra gli Stati membri.
In risposta, diverse autorità nazionali hanno adottato misure di vigilanza, ma l'aumento del NBL richiede maggiori risorse specializzate per monitorare lo shadow banking. Il Rapporto ha inoltre rilevato un aumento del credito al consumo tramite NBL, con un picco del 43% nel 2021, mentre il credito ipotecario è diminuito dal 58% al 45%.
L'EBA continuerà a monitorare gli NBL e potrebbe intraprendere ulteriori azioni per migliorare la protezione dei consumatori nell'UE.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.9. EFRAG: nuove Q&A sull'attuazione degli ESRS

Tutti gli operatori

L'EFRAG ha pubblicato 23 nuove Q&A relative all'attuazione degli European Sustainability Standards (ESRS), portando il totale a 93 Q&A pubblicate tra gennaio e luglio 2024. Gli ESRS mirano a standardizzare la rendicontazione dell'impatto ambientale, sociale e di governance (ESG) delle imprese nell'UE. Tali Q&A, fornite dall'EFRAG come consulente tecnico della Commissione Europea, offrono supporto pratico per l'attuazione degli ESRS. Le risposte sono organizzate in base all'ambito di riferimento degli standard (trasversale, ambientale, sociale o di governance) e ai requisiti di informativa corrispondenti.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.10. CONSOB: le nuove FAQ in materia di cartolarizzazioni

Banca, Intermediario 106 Tub

La Consob ha pubblicato nuove FAQ relative alle cartolarizzazioni dei crediti, con l'obiettivo di supportare gli operatori nell'applicazione del quadro normativo vigente.
Le FAQ, non vincolanti, forniscono chiarimenti su vari aspetti legati alle operazioni di cartolarizzazione, alla luce della Delibera Consob n. 22833 del 9 ottobre 2023.
I punti principali trattati nelle FAQ includono:

- notifica delle operazioni di cartolarizzazione. Vengono fornite indicazioni sulle modalità operative di notifica, sulle tempistiche e sugli obblighi informativi da rispettare, sulla comunicazione degli eventi significativi e sul coordinamento con la Banca d'Italia e altre autorità competenti (ri-notifiche);
- dichiarazione di conformità ai requisiti del SECR;
- corretto utilizzo dei template.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.11. EBA: progetto di modifica agli RTS CRR III sul rischio di mercato

Banca

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un progetto di modifica ai Regulatory Technical Standards (RTS) sul rischio di mercato per allinearsi al nuovo Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III). Le principali modifiche riguardano:

- **Rischio di cambio e di commodoty**: gli RTS assicurano che il rischio di conversione sia considerato adeguatamente per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione;
- **Valutazione della modelizzabilità dei fattori di rischio**: gli RTS stabiliscono che gli istituti devono valutare in che misura si affidano a fornitori terzi per questa valutazione;
- **Test di attribuzione dei profitti e delle perdite**: vengono eliminati alcuni requisiti tecnici di calcolo, poiché già inclusi nel CRR III.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.12. Pubblicate le traduzioni ufficiali delle Linee Guida ESMA sui termini ESG nella denominazione dei Fondi

SGR, SICAF, SICAV, SIS

L'ESMA ha pubblicato le traduzioni ufficiali delle Linee guida UE sulla denominazione dei fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità. Le Linee guida entreranno in vigore il 21 novembre 2024. I nuovi fondi dovranno immediatamente applicare le Linee guida, mentre i fondi esistenti avranno un periodo transitorio fino al 21 maggio 2025.
Queste Linee guida specificano quando le denominazioni dei Fondi con termini ESG o di sostenibilità sono scorrette o fuorvianti, proteggendo gli investitori da affermazioni ingannevoli e fornendo criteri chiari ai gestori patrimoniali per l'uso di tali termini.
Le autorità nazionali dovranno comunicare all'ESMA entro il 21 ottobre 2024 se intendono conformarsi alle Linee guida.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.13. EBA: indicazioni sul rinvio dei requisiti CRR III per il Rischio di Mercato

Banca

In data 24 luglio 2024, la Commissione europea ha adottato un atto delegato che rinvia al 1° gennaio 2026 l'applicazione della revisione del quadro normativo sul rischio di mercato nell'UE, nota come Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). A seguito di questo rinvio, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato una lettera di non intervento riguardante il confine tra il portafoglio bancario (banking book) e il portafoglio di negoziazione (trading book).
Nella lettera, l'EBA raccomanda alle autorità competenti di non dare priorità a misure di vigilanza riguardo alle modifiche sui confini tra i portafogli o ai trasferimenti interni di rischio. L'EBA sottolinea che un'applicazione anticipata di queste nuove disposizioni, rispetto al resto del quadro FRTB, creerebbe un'attuazione frammentata, complessa e costosa per gli istituti.
L'EBA evidenzia inoltre che nessuna giurisdizione globale prevede un'attuazione in due fasi del FRTB, il che porterebbe a una frammentazione normativa per gli istituti con operazioni internazionali. La lettera include anche considerazioni tecniche e chiarimenti per garantire un'attuazione armonizzata del quadro sul rischio di mercato durante il periodo di rinvio, compreso l'esercizio di benchmarking di vigilanza.

Per consultare i documenti, cliccare qui.

4.14. Gli ITS dell'EBA per il benchmarking 2025 sul rischio di mercato e di credito

Banca

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la bozza finale degli Implementing Technical Standards (ITS) per l'esercizio di benchmarking del 2025, apportando modifiche significative al Regolamento di esecuzione relativo al rischio di credito, al rischio di mercato e ai modelli IFRS9. La principale novità riguarda l'estensione del metodo alternativo standardizzato (ASA) a tutte le classi di attività nel quadro di riferimento per il rischio di mercato. Tuttavia, i modelli basati sull'approccio alternativo al modello interno (AIMA) non sono stati implementati a causa del rinvio dell'attuazione della revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione (FRTB)

dell'UE. Di conseguenza, sia il contenuto che il campione di banche coinvolte nella raccolta dei dati per il rischio di mercato rimarranno invariati rispetto all'esercizio 2024.
Nel settore del rischio di credito, le modifiche apportate chiariscono l'obbligo di segnalazione dei parametri di probabilità di insolvenza e di perdita in caso di insolvenza (LGD), con particolare riferimento al margine di prudenza (MoC), agli add-on regolamentari e alle componenti di flessione.

Per consultare i documenti, cliccare qui.

4.15. IAIS: obiettivi di resilienza Operativa per il settore assicurativo

Assicurazione

L'Associazione Internazionale dei Supervisori Assicurativi (IAIS) ha avviato una consultazione pubblica sugli obiettivi di resilienza operativa specificamente formulati per il settore assicurativo. La resilienza operativa è una priorità strategica per l'IAIS, che ha sviluppato questi obiettivi per fornire una base solida alle autorità di vigilanza, aiutandole a rafforzare i loro approcci nella supervisione della resilienza delle imprese di assicurazione.
Gli obiettivi, basati sui risultati piuttosto che su nuovi requisiti, mirano a chiarire l'applicazione dei principi di vigilanza esistenti. Essi affrontano il legame tra resilienza operativa, governance e gestione del rischio, e delineano un approccio olistico ed efficace alla gestione delle persone e dei processi aziendali. Inoltre, stabiliscono direttive per le autorità di vigilanza assicurativa.
La consultazione rappresenta la prima fase di un processo in due parti, che culminerà con lo sviluppo di un Toolkit pratico per la consultazione pubblica, prevista per la prima metà del 2025, con l'obiettivo di integrare entrambe le fasi in un unico documento applicativo.
La consultazione sulla prima fase si chiuderà l'11 ottobre 2024, e le parti interessate sono invitate a inviare il loro feedback entro tale data.

Per consultare i documenti, cliccare qui.

4.16. Antiriciclaggio e Cripto attività: la Banca d'Italia si conforma ai nuovi Orientamenti EBA per l'adeguata verifica

CASP

Con Nota del 28 agosto 2024, la Banca d'Italia ha comunicato all'Autorità Bancaria Europea (EBA) la sua intenzione di conformarsi ai nuovi Orientamenti EBA/GL/2024/01.
Questi Orientamenti apportano modifiche agli Orientamenti del 2021 relativi ai fattori di rischio antiriciclaggio e alla verifica della clientela per gli intermediari che operano nel settore delle cripto-attività.
La Direttiva (UE) 2015/849, aggiornata dal Regolamento (UE) 2023/1113, assegna all'EBA il compito di sviluppare linee guida sui fattori di rischio AML che i fornitori di servizi per le cripto-attività (CASP) devono considerare. Queste linee guida includono anche misure di adeguata verifica per i CASP, soprattutto in situazioni ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, e nei rapporti di corrispondenza con CASP di Paesi extra-UE.
Gli Orientamenti EBA/GL/2024/01, che modificano, come già evidenziato, quelli pubblicati nel 2021, introducono nuove indicazioni per gli intermediari che operano in cripto-attività e apportano cambiamenti mirati alla parte generale e ad alcuni orientamenti settoriali, come il correspondent banking e il retail banking, per includere fattori di rischio specifici legati alle cripto-attività.

Le modifiche in esame entreranno in vigore il 30 dicembre 2024.

Per consultare la Nota Banca d'Italia 28 agosto 2024 n. 39, cliccare qui.

4.17. Rischi per le Banche nelle Transazioni su Blockchain Permissionless

Banca

In data 28 agosto 2024, il Comitato di Basilea ha pubblicato un nuovo working paper che analizza i rischi affrontati dalle banche che operano su blockchain senza autorizzazione o su tecnologie simili di distributed ledger (DLT).
Il documento evidenzia i rischi principali legati alla sicurezza delle operazioni, alla governance, ai profili e alla conformità normativa, inclusi quelli per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Una particolare preoccupazione è la dipendenza delle "block permissionless" a soggetti sconosciuti o terzi, che complica la due diligenze e la supervisione da parte delle banche. Questa situazione richiede l'adozione di nuove strategie di gestione del rischio e salvaguardie specifiche.
Le pratiche attuali per mitigare questi rischi sono ancora in fase di sviluppo e non sono state sufficientemente testate in condizioni di stress. Le "blockchain permissionless" sono definite come reti aperte, senza restrizioni su chi può partecipare al consenso per la convalida delle transazioni, mentre le blockchain permissioned sono reti chiuse, con partecipanti selezionati in anticipo.
Il documento è strutturato in cinque sezioni principali, che comprendono l'introduzione, l'analisi dei nuovi rischi, le possibili misure di mitigazione e le considerazioni conclusive. Sono inoltre presenti due allegati: (i) una rassegna di rapporti internazionali sulle DLT permissionless e (ii) le definizioni chiave delle DLT permissionless e permissioned, pubbliche e private.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.18. MiFIR: le raccomandazioni dell'ICMA sugli standard tecnici proposti dall'ESMA

Emittente

L'International Capital Market Association (ICMA) ha presentato le proprie osservazioni alla consultazione pubblica sulla revisione del MiFIR, avviata dall'ESMA in data 21 maggio 2024. La risposta dell'ICMA include suggerimenti e raccomandazioni mirati a migliorare la trasparenza nei mercati obbligazionari e a ottimizzare il quadro normativo proposto.
L'ICMA, sostenitrice di una maggiore trasparenza nei mercati obbligazionari europei, accoglie con favore l'obiettivo del MiFIR di promuovere l'istituzione di un nastro consolidato UE per le obbligazioni. Tuttavia, l'ICMA sottolinea l'importanza di bilanciare l'ottimizzazione delle classi obbligazionarie con la necessità di evitare un'eccessiva complessità normativa.
Tra le principali proposte dall'ICMA:

- Raggruppamenti più granulari di obbligazioni: l'ICMA raccomanda di distinguere tra le emissioni a cedola fissa dei principali emittenti sovrani e le altre obbligazioni sovrane, oltre a separare il credito investment grade dal credito high yield;
- Determinanti di Liquidità: l'ICMA suggerisce un approccio più scientifico per stabilire i determinanti di liquidità, proponendo di focalizzarsi sulla dimensione dell'emissione come variabile principale, pur riconoscendo l'importanza di altre caratteristiche come la

scadenza e la valuta;
- Perfezionamento delle Soglie di Dimensione: viene proposto un affinamento della matrice di riferimento per distinguere meglio tra le soglie di dimensione per operazioni liquide e illiquide;
- Approccio Basato sui Dati per le Soglie di Negoziazione: l'ICMA incoraggia un uso maggiore dei dati storici sui volumi medi giornalieri di negoziazione per stabilire soglie di dimensioni delle negoziazioni, adottandole alle diverse categorie obbligazionarie.

L'ICMA invita l'ESMA a considerare queste raccomandazioni e a collaborare con il settore per sviluppare un quadro normativo rivisto che migliori la trasparenza e riduca i rischi, contribuendo a un funzionamento più efficiente dei mercati obbligazionari europei.

Per consultare i documenti, cliccare qui.

4.19. Banca d'Italia: aggiornamento del Piano Strategico 2023-2025

Tutti gli operatori

La Banca d'Italia ha pubblicato l'aggiornamento del Piano strategico 2023-2025, in seguito a una revisione dell'analisi di scenario condotta a metà del ciclo di pianificazione. Il Piano strategico, aggiornato con cadenza triennale, stabilisce le priorità della Banca d'Italia e le principali innovazioni da promuovere.
Per il triennio 2023-2025, il Piano si articola in n. 5 obiettivi strategici, suddivisi in diciassette piani di azione:

- **Sistema Finanziario Stabile e Sicuro**: azioni per presidiare i rischi, sviluppare il FinTech, contrastare l'illegalità finanziaria e migliorare la resilienza cibernetica;
- **Innovazione Economica e Finanziaria**: contributo all'introduzione dell'euro digitale, promozionale dell'innovazione nelle infrastrutture di pagamento, potenziamento della funzione statistica e rafforzamento della ricerca economica;
- T**utela dei Clienti e Dialogo con l'Esterno**: rafforzamento della vigilanza di tutela, educazione finanziaria e miglioramento della comunicazione con il pubblico;
- **Transizione Energetica e Ambientale**: iniziative di finanza sostenibile, contrasto ai cambiamenti climatici e riduzione dell'impronta ambientale della Banca;
- **Banca inclusiva e innovativa**: potenziamento delle competenze, utilizzo delle tecnologie digitali, consolidamento del lavoro ibrido, razionalizzazione organizzativa e integrazione del sistema di gestione dei rischi.

Altresì, il Piano mette in relazione questi obiettivi con quelli di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030, dimostrando un impegno a lungo termine verso la sostenibilità.

Per consultare il documento, cliccare qui.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.